

DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52

(L'ennesimo intervento legislativo di misure urgenti contro il Covid-19 e per la ripresa delle attività)

COMUNICATO

In un mese il Governo ha emanato ben tre Decreti legge per contrastare il Covid-19 e favorire la ripresa delle attività. Dopo il D.L. 41 del 22/3/2021 e il DL 44 dell'1/4/2021 è arrivato ora il **D.L. n. 52 del 22/4/2021** già pubblicato in GU e in **vigore da oggi**.

Star dietro a tanta e spesso confusa produzione legislativa è una fatica enorme, pur comprendendo le oggettive difficoltà dell'azione governativa, il mutare delle condizioni di emergenza sanitaria e il complesso contesto sociale ed economico.

Lo stato di emergenza viene **prorogato fino al 31/7/2021**, come anche le già vigenti disposizioni semplificate sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. **Vengono prorogate**, salvo quanto diversamente disposto dal nuovo D.L. 52/2021 anche le **misure del DPCM 2/3/2021**.

Nell'art. 3 del testo legislativo sono contenute **disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole** di ogni ordine e grado **dal 26/4/2021 e fino alla conclusione dell'a.s. 2020/2021**.

Di rilevante interesse anche **l'art. 11 sulla proroga dei termini e il conseguente Allegato 2**. Con le nuove disposizioni le scuole sono chiamate ad un **rinnovato e ancor più complesso impegno organizzativo** nella fase sempre delicata del termine delle lezioni, di scrutini ed esami e di conclusione delle attività didattiche.

Lì, 23.04.2021

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

P.S.: si riporta per interno il testo del citato art. 3:

Art. 3

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.

- 1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei*

principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

- 2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.*
- 3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.*
- 4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.*
- 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.*

.....